



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 257/2013/R/GAS DEL 13 GIUGNO 2013

*“TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS E  
MECCANISMI DI PEREQUAZIONE PER IL QUARTO PERIODO DI  
REGOLAZIONE”*

**10 luglio 2013**



## INDICE

<b>1</b>	<b>CONSIDERAZIONI DI SINTESI .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>IMPOSTAZIONE GENERALE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>SPECIFICITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>SPECIFICITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>MECCANISMI DI PEREQUAZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>IL SISTEMA TARIFFARIO PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE .....</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>REGIME INDIVIDUALE .....</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>RIFORMA DEI CONTRIBUTI DI CONNESSIONE .....</b>	<b>20</b>

## **1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI**

Il presente documento illustra le osservazioni e le integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo alle “*tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione*”, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 13 giugno 2013. Vengono, di seguito, richiamate le tematiche di maggior impatto sulla qualità del processo di regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

### **Disegno generale del sistema tariffario**

La proposta dell’Autorità di confermare l’attuale impostazione del sistema tariffario per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, fondato sulla determinazione di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto, e di una tariffa obbligatoria, applicata agli utenti della rete, con bilanciamento dei ricavi tra operatori della distribuzione mediante specifici meccanismi perequativi, si ritiene condivisibile in un’ottica di stabilità del quadro regolatorio.

### **Lag regolatorio**

Con riferimento alla proposta dell’Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l’effetto del time lag nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba non essere inferiore al *[omissis]*, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 199/11, e debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti, compresi i lavori in corso. *[omissis]*. Tuttavia non si ritiene condivisibile che l’introduzione del riconoscimento della maggiorazione forfetaria venga accompagnata dalla revisione proposta nel documento di consultazione delle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei pdr serviti in quanto le due disposizioni perseguono obiettivi differenti: la prima di sterilizzare l’effetto del time lag regolatorio, la seconda di incentivare le imprese allo sviluppo del servizio; quest’ultimo aspetto, peraltro, è destinato a ridimensionarsi fino ad annullarsi in ragione dell’attuale congiuntura economica, in relazione all’elevato grado di maturità del settore ed al peso

crescente di investimenti che non generano incrementi nel numero di pdr serviti (es. sostituzione contatori e telelettura). [omissis].

### **Ambiti tariffari**

Con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria, tra le ipotesi di regolazione proposte dall'Autorità, si ritiene preferibile l'opzione T5.0 che prevede il mantenimento delle attuali sei aree geografiche del paese all'interno delle quali applicare condizioni tariffarie omogenee garantendo continuità con quanto attuato dall'Autorità nel precedente periodo di regolazione. L'opzione T5.A che prevede di far coincidere gli ambiti tariffari con quelli definiti sulla base del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, recante "*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*" e del decreto ministeriale 18 ottobre 2011, recante "*Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*", e tenendo conto di successive aggregazioni tra ambiti minimi, non si ritiene condivisibile [omissis].

### **Costi operativi**

La proposta dell'Autorità di modificare la forma del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per il quarto periodo di regolazione prevedendo in particolare che la quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi sia suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti, non si ritiene condivisibile in quanto il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito, proposto dall'Autorità nella misura del 5%, appare sovrastimato.

### **Riconoscimento dello scostamento tra VIR e valore asset a fini regolatori**

In relazione alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, l'ipotesi dell'Autorità di introdurre una specifica componente tariffaria da applicare a livello di singolo Comune, non si ritiene condivisibile. Considerato che le gare verranno effettuate a livello di ambito territoriale, si ritiene che l'eventuale scostamento tra VIR e RAB debba essere riconosciuto a livello di ambito.

### **Meccanismi di perequazione**

L'intenzione dell'Autorità di rinviare la valutazione dell'ipotesi di assorbire i meccanismi di perequazione a valle del processo di riforma per ambiti di concessione e di

assicurare delle modalità di finanziamento degli squilibri di perequazione coerenti con le ipotesi sviluppate in relazione alla dimensione degli ambiti tariffari si ritiene condivisibile.

### **Contributi di connessione**

Con riferimento alla regolazione dei contributi di connessione, si concorda con la proposta di far coincidere l'applicazione delle nuove regole con le nuove concessioni, unitamente alle considerazioni relative ai regimi di determinazione dei contributi di connessione a forfait. Si condividono inoltre le proposte in tema di determinazione di criteri generali di redazione dei preventivi per la connessione sulla base della spesa relativa. Si condivide altresì la proposta formulata dall'Autorità circa l'addebito al richiedente del costo per la realizzazione degli impianti di distribuzione direttamente funzionali allo specifico allacciamento e oggetto di utilizzo esclusivo da parte del cliente finale. Per quanto attiene agli interventi sulle reti di distribuzione esistenti, ovvero a nuovi sviluppi della rete esistente motivati dalla richiesta di connessione ma di utilizzo condiviso con soggetti diversi dal richiedente, si ritengono in linea generale condivisibili le considerazioni dell'Autorità circa le modalità di riconoscimento dei relativi oneri.

### **Trasparenza delle modalità di calcolo delle componenti di costo**

Al fine di rafforzare la chiarezza e la trasparenza del quadro regolatorio ed in analogia agli altri settori regolati del gas, si ritiene necessario prevedere l'integrazione della modulistica per la trasmissione delle informazioni relative ai costi riconosciuti con gli algoritmi utilizzati per la determinazione dei livelli iniziali e degli aggiornamenti annuali dei ricavi e della RAB. Ciò consentirebbe una corretta ed univoca lettura delle nuove disposizioni da parte di tutti i soggetti interessati alle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali nonché di ottemperare agli obblighi informativi a carico dei gestori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 226/2011. *[omissis]*

### **Tempistiche di pubblicazione delle tariffe e campagne per la raccolta dati**

L'intenzione dell'Autorità di scindere in due momenti distinti l'approvazione delle tariffe obbligatorie (nel mese di dicembre dell'anno t-1) e l'approvazione delle tariffe di riferimento (entro il mese di aprile dell'anno t) non si ritiene condivisibile. L'approvazione delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento si ritiene debba

avvenire contestualmente e comunque prima dell'inizio dell'anno di applicazione, *[omissis]*.

### **Cronoprogramma di installazione dei misuratori del gas naturale**

Relativamente al cronoprogramma di installazione dei misuratori elettronici G4/G6 l'Autorità, pur riconoscendo le difficoltà pratiche e operative conseguenti alle variazioni societarie che avranno luogo a seguito delle gare d'ambito per la concessione del servizio di distribuzione gas e la necessità di attendere il completamento della normativa tecnica di riferimento, non mette in discussione la scadenza del 2018 per l'installazione dei misuratori elettronici G4/G6, focalizzando l'attenzione sulla necessità di definire scadenze successive a tale anno. L'obiettivo di circa 14,5 milioni di misuratori (pari a circa il 65,7% del parco installato) da sostituire entro il 2018, dovrebbe essere pertanto realizzato sostituendo mediamente oltre 3 milioni di misuratori all'anno, con uno sforzo non sostenibile sia da parte dei produttori dei misuratori elettronici sia da parte delle imprese di distribuzione; tale sforzo si ripeterebbe ciclicamente ogni 15 anni in occasione della scadenza del bollo metrico dei nuovi misuratori. Tenuto conto dei vincoli e delle difficoltà sopra elencate, si ritiene auspicabile che l'Autorità, nel prossimo documento per la consultazione la cui pubblicazione è prevista entro il corrente mese di luglio, preveda una ridefinizione del piano di roll out dei misuratori elettronici mass market, posticipando la scadenza del 2018.

Le osservazioni di dettaglio sui punti di discussione richiamati dall'Autorità vengono riportate nelle successive sezioni del documento. A seguito alla pubblicazione del nuovo documento per la consultazione, in cui saranno illustrati gli orientamenti finali dell'Autorità, la scrivente Società si riserva di effettuare ulteriori osservazioni ed integrazioni sulla regolazione tariffaria per il nuovo periodo di regolazione oggetto della presente consultazione.

## 2 IMPOSTAZIONE GENERALE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

*S 1. Osservazioni sul disegno di sistema tariffario previsto per il quarto periodo di regolazione.*

La proposta dell'Autorità di confermare l'attuale impostazione del sistema tariffario per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, fondato sulla determinazione di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto, e di una tariffa obbligatoria, applicata agli utenti della rete, con bilanciamento dei ricavi tra operatori della distribuzione mediante specifici meccanismi perequativi, si ritiene condivisibile in un'ottica di stabilità del quadro regolatorio.

*S 2. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi in relazione alla tematica del lag regolatorio.*

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba non essere inferiore al *[omissis]*, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 199/11, e debba essere applicata a tutti i nuovi investimenti, compresi i lavori in corso. *[omissis]*. Tuttavia non si ritiene condivisibile che l'introduzione del riconoscimento della maggiorazione forfetaria venga accompagnata dalla revisione proposta nel documento di consultazione delle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei pdr serviti in quanto le due disposizioni perseguono obiettivi differenti: la prima di sterilizzare l'effetto del *time lag* regolatorio, la seconda di incentivare le imprese allo sviluppo del servizio; quest'ultimo aspetto, peraltro, è destinato a ridimensionarsi fino ad annullarsi in ragione dell'attuale congiuntura economica, in relazione all'elevato grado di maturità del settore ed al peso crescente di investimenti che non generano incrementi nel numero di pdr serviti (es. sostituzione contatori e telelettura). *[omissis]*.

***S 3. Osservazioni sulle disposizioni per le località in avviamento ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi.***

Per le località in avviamento, ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi, si segnala che, con riferimento al costo riconosciuto a copertura del capitale investito, esso debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture) e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati. Con riferimento al costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti si ritiene che esso debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento al termine della vita utile regolatoria del cespite di un ammontare non inferiore al suo valore lordo. In relazione alla definizione dei costi operativi, in un'ottica di continuità e di stabilità regolatoria, potrebbe essere opportuno non apportare modifiche alle regole vigenti in merito al calcolo dei pdr attivi rilevanti ai fini della fissazione del vincolo ai ricavi ammessi calcolati come prodotto del tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in avviamento e il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT. Si rimanda inoltre a quanto osservato nella risposta al successivo spunto per la consultazione S14.

***S 4. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.5, con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria.***

Con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria, tra le ipotesi di regolazione proposte dall'Autorità, si ritiene preferibile l'opzione T5.0 che prevede il mantenimento delle attuali sei aree geografiche del paese all'interno delle quali applicare condizioni



tariffarie omogenee garantendo continuità con quanto attuato dall'Autorità nel precedente periodo di regolazione. L'opzione T5.A che prevede di far coincidere gli ambiti tariffari con quelli definiti sulla base del decreto ministeriale 19 gennaio 2011, recante "*Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale*" e del decreto ministeriale 18 ottobre 2011, recante "*Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale*", e tenendo conto di successive aggregazioni tra ambiti minimi, non si ritiene condivisibile [omissis].

S 5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.6, con riferimento alla revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione.

Tenuto conto che l'Autorità, nella definizione delle regole per la fissazione dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio, intende perseguire l'orientamento ai costi delle tariffe e la stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, si ritiene condivisibile l'ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione. Con l'attuale struttura solo una quota parte dei costi di capitale viene infatti coperta dalle quote fisse mentre è noto che, non solo i costi di capitale, ma anche i costi operativi sono prevalentemente fissi e solo in minima parte correlati alla quantità di gas trasportato nelle reti. Al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, si ritiene pertanto opportuno prevedere una rimodulazione dell'articolazione tariffaria di riferimento aumentando il peso delle componenti fisse secondo quanto previsto dall'opzione T6.B, senza apportare modifiche all'articolazione della componente variabile sugli attuali otto scaglioni: tale opzione potrebbe favorire un aumento del grado di *cost-reflectivity* della tariffa dal momento che una quota maggiore dei ricavi ammessi troverebbe copertura nella componente fissa. L'eventuale differenziazione delle quote fisse per tipologia di utenza, identificate sulla base di raggruppamenti delle classi del gruppo di misura, utilizzate come *proxy* della capacità richiesta potrebbe evitare criticità relative all'accesso al servizio da parte delle piccole utenze. Tuttavia si ritiene debba essere verificata la disponibilità di tutte le informazioni per l'implementazione di tale revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione oppure se si renda necessaria la creazione di nuovi flussi informativi tra imprese di distribuzione e società di vendita, valutandone la tempistica per l'effettiva implementazione e i costi incrementali ad essi associati.

S 6. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di misura.

La proposta dell'Autorità di introdurre una differenziazione della tariffa relativa al servizio di misura anche in funzione della classe del gruppo di misura nel perseguimento di obiettivi orientati ad una tariffazione *cost-reflective* si ritiene possa essere valutato fermo restando il mantenimento di una struttura della tariffa obbligatoria per il servizio di misura che preveda la sola quota fissa e quanto osservato nella risposta al precedente spunto per la consultazione S5.

S 7. Osservazioni in merito alla rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE e RS.

La proposta dell'Autorità di rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE e RS si ritiene possa essere valutata purché siano minimizzati gli interventi di carattere organizzativo e sui sistemi informativi delle imprese. Tali interventi infatti generano costi incrementali per i quali dovrebbe essere previsto un adeguato riconoscimento in tariffa e richiedono tempi tecnici per la loro implementazione nei sistemi aziendali che potrebbero non essere compatibili con l'inizio del nuovo periodo di regolazione.

S 8. Osservazioni sulle ipotesi relative all'aggiornamento annuale delle quote variabili della tariffa obbligatoria.

La proposta dell'Autorità di modificare i criteri di aggiornamento della tariffa obbligatoria, nell'ottica di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie, prevedendo che nel fissare i valori delle quote variabili si stimino i volumi distribuiti nell'anno t, sulla base delle medie annue di consumo destagionalizzate e dei trend attesi relativi al numero di pdr serviti nell'anno t si ritiene possa essere valutata. Si ritiene che la copertura di eventuali squilibri di gettito conseguenti a differenze tra volumi attesi e volumi effettivi debba avvenire tramite meccanismi di perequazione. In tal modo potrebbe essere ridotta la variabilità dei livelli tariffari tra un anno e l'altro così come del livello della componente UG1 a copertura degli squilibri dei

meccanismi di perequazione. Si rileva comunque che, al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, la prospettata revisione della struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie aumentando il peso delle componenti fisse dovrebbe già garantire una maggiore stabilità delle determinazioni tariffarie.

S 9. Osservazioni sull'ipotesi di intervento regolatorio con riferimento alla componente tariffaria canoni comunali.

Con riferimento alla componente tariffaria *canoni comunali*, la proposta dell'Autorità di introdurre specifiche disposizioni che impediscano il conseguimento di ricavi effettivi superiori al livello del valore del  $COL_{c,i}$ , sterilizzando gli effetti legati alla variazione del numero dei pdr serviti tra l'anno t-2 e l'anno t, si ritiene condivisibile. Si ritiene opportuno che vengano definite dall'Autorità delle modalità applicative che consentano alle imprese di distribuzione di recuperare dai propri utenti esattamente l'importo approvato dall'Autorità e di retrocederlo in pari misura alle amministrazioni comunali che ne abbiano richiesto l'attivazione. Si ritiene infine opportuno valutare un eventuale aggiornamento della norma che disciplina la determinazione del valore del COL (attualmente il riferimento è rappresentato dal vincolo ricavi dell'anno termico 2007/2008) dal momento che alcune amministrazioni comunali ritengono che la base da utilizzare per il calcolo del valore del COL debba essere rappresentato da vincoli ricavi approvati dall'Autorità in anni successivi rispetto a quello definito nella delibera ARG/gas 159/08.

S 10. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di una specifica componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB.

In relazione alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, l'ipotesi dell'Autorità di introdurre una specifica componente tariffaria da applicare a livello di singolo Comune, non si ritiene condivisibile. Considerato che le gare verranno effettuate a livello di ambito territoriale, si ritiene che l'eventuale scostamento tra VIR e RAB debba essere riconosciuto a livello di ambito.

<i><u>S 11.</u> Osservazioni sui criteri per la determinazione tariffaria d'ufficio.</i>
--

L'intenzione dell'Autorità di confermare in linea generale l'impostazione di base per il calcolo della tariffa d'ufficio in un'ottica di continuità con quanto attuato nel precedente periodo regolatorio si ritiene condivisibile. Si segnala peraltro che, nel caso di ambiti affidati tramite gara in cui manchino informazioni rilevanti per la determinazione dei ricavi di riferimento, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità per il gestore subentrante di utilizzare, ai fini tariffari, i dati contenuti negli obblighi informativi, quanto stabilito ai fini del calcolo del VIR nonché quanto risultante da perizie asseverate qualora disponibili.

### 3 SPECIFICITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

S 12. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi.

La proposta dell'Autorità di modificare la forma del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per il quarto periodo di regolazione prevedendo in particolare che la quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi sia suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti, non si ritiene condivisibile. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque introdurre tale modifica, si segnala che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito (5%) indicato nel documento di consultazione appare a prima vista elevato essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito: prima di procedere ad una eventuale modifica della forma del vincolo ai ricavi ammessi si ritiene opportuno effettuare una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti al fine di non introdurre una eccessiva variabilità nei ricavi degli operatori.

Con riferimento alla quota parte del vincolo ricavi legato ai pdr, al fine di garantire continuità del quadro regolatorio, si ritiene opportuno continuare ad utilizzare per il calcolo del vincolo ai ricavi ammessi i pdr serviti quali volumi di servizio (tariffe di riferimento dimensionate sul numero di pdr serviti nell'anno  $t-2$  e vincoli ai ricavi ammessi dimensionati sul numero di pdr serviti mediamente nell'anno  $t$ ).

S 13. Osservazioni sull'ipotesi di definizione delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  e  $t(dis)_{t,c}^{capex}$  della tariffa di riferimento.

S 14. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.7, con riferimento alla determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi.

S 15. Osservazioni in merito alle eventuali modalità di determinazione della porzione dei costi operativi da coprire mediante la quota variabile della tariffa di riferimento.

L'orientamento dell'Autorità a confermare l'attuale struttura monomia con riferimento alle componenti a copertura dei costi di capitale  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  e  $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$  espresse in euro/pdr si ritiene condivisibile.

Con riferimento alla determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi, tra le ipotesi di regolazione T.7, appare preferibile l'opzione T7.0 che prevede di confermare la struttura monomia della componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, espressa in euro/pdr. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque introdurre una struttura binomia della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, con individuazione di una componente espressa in euro/pdr e una componente espressa in euro/smc, appare preferibile l'opzione T7.A. Come osservato nella risposta al precedente spunto per la consultazione S12, si ritiene che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito pari al 5%, sia troppo elevato essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito: prima di procedere ad una eventuale modifica della forma del vincolo ai ricavi ammessi si ritiene opportuno effettuare una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti [omissis].

Si ritiene infine che la definizione della porzione di costi da trasferire sulla quota variabile debba essere basato sui dati puntuali forniti dagli operatori. Tale nuova componente si ritiene non debba essere assoggettata a recupero di produttività, trattandosi di costi passanti.

S 16. Osservazioni sull'ipotesi di definizione della componente  $t_{(cot)}$  della tariffa di riferimento.

La proposta dell'Autorità di confermare l'attuale struttura della tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura (COT), composta dalla componente  $t_{(cot)}$ , a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione, si ritiene condivisibile.

#### 4 SPECIFICITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE

*S 17. Osservazioni sulle ipotesi di revisione dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori.*

Come osservato in più occasioni, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate. In ogni caso, qualora venisse confermato il riconoscimento parametrico di tali costi, in particolare rispetto all'articolazione per classe di densità, si ritiene che prima di introdurre eventuali revisioni dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori, l'analisi sull'attuale differenziazione della componente  $t(con)_{t,d}$  proposta dall'Autorità debba essere effettuata attraverso una specifica raccolta dati presso gli operatori.

*S 18. Osservazioni sulle ipotesi di fissazione della struttura delle tariffe di riferimento per il servizio di misura.*

Relativamente alla struttura delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura, l'intenzione dell'Autorità di valutare l'ipotesi di introdurre una differenziazione dei corrispettivi in funzione della dimensione dei pdr serviti si ritiene possa essere valutato purché venga mantenuta la struttura monomia della tariffa che prevede la sola quota fissa e la coerenza con quanto osservato nella risposta al precedente spunto per la consultazione S6 in tema di tariffa obbligatoria per il servizio di misura. Qualora l'Autorità intendesse riflettere il diverso livello dei costi operativi, conseguenti al diverso tipo di obbligo di verifica periodica cui sono sottoposti i gruppi di misura per effetto della normativa in materia di verifiche, si rammenta che il tipo di obbligo di verifica periodica a cui sono sottoposti i gruppi di misura di calibro maggiore a G6, ai sensi del DM 75/12, dipende oltre che dal



calibro anche dalla tipologia del gruppo di misura; infatti, per i contatori a pareti deformabili la periodicità di verifica è di 15 anni, per quelli a rotoidi e a turbina è di 10 anni e per i contatori di altre tecnologie è di 5 anni. Pertanto, per riflettere il diverso livello dei costi operativi conseguenti al diverso tipo di obbligo di verifica periodica cui sono sottoposti i gruppi di misura per effetto della normativa in materia di verifiche si ritiene che debbano essere tenute in considerazione anche le caratteristiche costruttive dei gruppi di misura.

## 5 MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

*S 19. Osservazioni sull'ipotesi di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura.*

L'intenzione dell'Autorità di rinviare la valutazione dell'ipotesi di assorbire i meccanismi di perequazione a valle del processo di riforma per ambiti di concessione e di assicurare delle modalità di finanziamento degli squilibri di perequazione coerenti con le ipotesi sviluppate in relazione alla dimensione degli ambiti tariffari si ritiene condivisibile.

*S 20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del meccanismo di perequazione dei costi della misura.*

La proposta dell'Autorità di adeguare per il quarto periodo regolatorio la formula della perequazione dei costi del servizio di misura per riflettere le modifiche del vincolo ai ricavi ammessi, in particolare con riferimento alle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche dei misuratori, si ritiene condivisibile. In relazione all'ipotesi dell'Autorità di modificare le modalità di determinazione dell'elemento RPM del meccanismo di perequazione dei costi del servizio di misura, che rappresenta la penalità prevista dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i casi di ritardo nell'assolvimento degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici, si ritiene che l'attuale livello di penalità unitaria RPM sia già sufficientemente dissuasivo/incentivante; pertanto, non si ritiene condivisibile una sua rimodulazione.

## 6 IL SISTEMA TARIFFARIO PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE

*S 21. Osservazioni sull'ipotesi di ridefinizione dell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria su base ex-ante con riferimento ai distributori di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.*

*S 22. Osservazioni sull'ipotesi di rimodulazione degli ambiti tariffari gas diversi.*

*S 23. Osservazioni sull'ipotesi di reintroduzione del principio della libertà tariffaria per le località in avviamento.*

Considerato che la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate presenta caratteristiche peculiari, sia in termini tecnico-gestionali che di organizzazione del servizio, rispetto alla distribuzione di gas naturale ed è caratterizzata da reti locali non interconnesse e sviluppate soprattutto nelle aree non metanizzate del paese (tipicamente aree collinari o montane), si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere una regolazione specifica per il settore. Tuttavia l'ipotesi di prevedere una regolazione fondata su logiche di *costi standard* non si ritiene invece condivisibile: anche per questo settore il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per l'erogazione del servizio dovrebbe basarsi sui costi effettivi. Infine, l'intenzione dell'Autorità di valutare la possibilità di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo eventualmente un limite inferiore in termine di pdr serviti, si ritiene percorribile.

Relativamente all'ipotesi di rimodulazione degli ambiti tariffari gas diversi, si ritiene possa essere valutata l'ipotesi di prevedere la costituzione di ambiti regionali o sovraregionali con un meccanismo di perequazione gestito dalla CCSE che consenta di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie, in coerenza con quanto attualmente previsto per il settore del gas naturale. Nel caso l'Autorità intendesse definire gli ambiti tariffari coincidenti con gli ambiti di concessione dovranno comunque essere assicurati all'impresa di distribuzione i ricavi ammessi derivanti dalle tariffe di riferimento attraverso opportuni meccanismi di conguaglio/perequazione.

## 7 REGIME INDIVIDUALE

*S 24. Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione.*

In linea di principio ed in prospettiva, l'evoluzione del settore della distribuzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento, potrebbe consentire di assorbire il regime individuale. Considerato che non è attualmente possibile valutare l'orizzonte temporale entro cui tale evoluzione si compirà, al fine di garantire comunque una continuità metodologica tra i periodi di regolazione si ritiene opportuno rinviare l'abolizione del regime individuale ad un periodo di regolazione successivo al quarto.

## **8 RIFORMA DEI CONTRIBUTI DI CONNESSIONE**

*S 25. Osservazioni sui principi che l'Autorità intende adottare nella riforma dei contributi di connessione.*

Con riferimento alla regolazione dei contributi di connessione, si concorda con la proposta di far coincidere l'applicazione delle nuove regole con le nuove concessioni, unitamente alle considerazioni relative ai regimi di determinazione dei contributi di connessione a forfait. Si condividono inoltre le proposte in tema di determinazione di criteri generali di redazione dei preventivi per la connessione sulla base della spesa relativa. Si condivide altresì la proposta formulata dall'Autorità circa l'addebito al richiedente del costo per la realizzazione degli impianti di distribuzione direttamente funzionali allo specifico allacciamento e oggetto di utilizzo esclusivo da parte del cliente finale. Per quanto attiene agli interventi sulle reti di distribuzione esistenti, ovvero a nuovi sviluppi della rete esistente motivati dalla richiesta di connessione ma di utilizzo condiviso con soggetti diversi dal richiedente, si ritengono in linea generale condivisibili le considerazioni dell'Autorità circa le modalità di riconoscimento dei relativi oneri.

*S 26. Osservazioni in tema di regolazione delle prestazioni accessorie ulteriori agli allacciamenti.*

In linea generale, le proposte dell'Autorità in tema di regolazione della copertura dei costi delle prestazioni accessorie si ritengono condivisibili.